

Causa T-11/95

BP Chemicals Ltd contro Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Ricorso di annullamento — Termini — Persone individualmente riguardate — Principio dell'investitore privato in economia di mercato — Avvio del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 15 settembre 1998 II - 3239

Massime della sentenza

- 1. Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo — Data della presa di conoscenza dell'atto — Carattere sussidiario — Data di pubblicazione (Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 173, quinto comma)*
- 2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara compatibile di un aiuto con il mercato comune — Impresa concorrente che non ha partecipato al procedimento dinanzi alla Commissione — Diritto di ricorso (Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 173, quarto comma)*

3. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione con la quale la Commissione qualifica una misura di Stato come aiuto di Stato o dichiara compatibile con il mercato comune un aiuto concesso dallo Stato — Mancata apertura del procedimento in contraddittorio — Impresa concorrente — Diritto di ricorso*

(Trattato CE, artt. 93, nn. 2 e 3, e 173, quarto comma)

4. *Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione di un conferimento di capitale — Fase preliminare e fase contraddittoria — Qualifica di una misura di Stato come aiuto di Stato — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di aprire il procedimento in contraddittorio*

(Trattato CE, art. 93, nn. 2 e 3)

1. Dalla formulazione dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, relativo al termine del ricorso di annullamento, emerge che il criterio della data della conoscenza dell'atto in quanto dies a quo è subordinato rispetto a quelli della pubblicazione o della notifica dell'atto.

Allorché la decisione controversa è stata pubblicata, è dalla data della pubblicazione che inizia a decorrere il termine di ricorso. Del resto, dal momento che è prassi costante che le decisioni della Commissione di concludere un procedimento formale di esame di aiuti ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, il singolo che agisce per l'annullamento di una decisione che chiude un siffatto procedimento, e che ha avuto conoscenza di tale decisione prima della sua pubblicazione, può legittimamente dare per scontato che la decisione costituirà oggetto di una pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

2. Per quanto abbia come destinatario lo Stato membro interessato, una decisione

con la quale la Commissione dichiara un aiuto nazionale compatibile con il mercato comune riguarda direttamente e individualmente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, le imprese che sono state all'origine della denuncia che ha dato luogo al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato e di cui sono state ascoltate le osservazioni, che hanno influito sul corso di tale procedimento, sempreché, però, la loro posizione sul mercato risulti sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della detta decisione.

Al contrario, qualora un'impresa non si sia avvalsa del suo diritto di presentare osservazioni nel contesto del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, è di sua competenza dimostrare, nel contesto di un ricorso di annullamento avverso la decisione con la quale la Commissione chiude il detto procedimento, che essa è individualmente riguardata, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, dall'atto impugnato. A questo proposito, la sola circostanza che un atto sia idoneo a esercitare una influenza sui rapporti di concorrenza esistenti nel mercato di cui

trattasi non può essere sufficiente a che qualsiasi operatore economico che si trovi in qualche modo in concorrenza con il destinatario dell'atto debba considerarsi direttamente e individualmente toccato da quest'ultimo. Spetta pertanto all'impresa ricorrente dimostrare l'esistenza di una situazione concorrenziale particolare atta a caratterizzarla, in relazione all'atto di cui trattasi, rispetto a qualsiasi altro operatore economico.

3. Allorché, senza aprire il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato, la Commissione constati, sulla base del n. 3 del medesimo articolo, che un aiuto di Stato è compatibile con il mercato comune o che la qualifica stessa di aiuto debba escludersi, gli interessati, ai sensi del n. 2 del detto articolo, che beneficiano delle garanzie consentite da detto procedimento qualora ad esso venga dato corso, debbono essere considerati come individualmente riguardati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato dalla decisione che tale constatazione opera.
4. Il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione quindi può limitarsi alla fase preliminare di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato per decidere a favore di un progetto di aiuto solo nel caso in cui essa sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il Trattato. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di supe-

rare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare a tale scopo il procedimento di cui all'art. 93, n. 2.

Parimenti, la Commissione può essere obbligata ad aprire il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, se a seguito di un primo esame non le è consentito di superare tutte le difficoltà sollevate dalla questione se il provvedimento costituisce un aiuto di Stato o quantomeno qualora essa non sia in grado di acquisire la convinzione che tale misura, quand'anche costituisca un aiuto, è ad ogni modo compatibile con il mercato comune.

Il solo fatto che un'impresa pubblica abbia già effettuato apporti di capitale qualificati «aiuti» a favore della propria società controllata non esclude, in linea di principio, la possibilità che un ulteriore apporto di capitale possa essere qualificato investimento e soddisfi il criterio dell'investitore privato in economia di mercato. Tuttavia, qualora si tratti di tre apporti di capitale effettuati dal medesimo investitore in un periodo di due anni di cui i primi due non erano di alcuna redditività, spetta alla Commissione verificare se il terzo potesse essere ragionevolmente dissociato dai due primi e considerato, ai fini del criterio dell'investitore privato, come un investimento autonomo. Tra gli elementi a tal fine pertinenti figurano, in particolare, la cronologia dei conferimenti di cui trattasi, la loro finalità e la situazione dell'impresa controllata al momento in cui sono state adottate le decisioni di effettuare ciascuno dei conferimenti considerati.

Il fatto che la Commissione abbia prodotto, nel corso del procedimento, calcoli contraddittori, senza riuscire a dimostrare quali calcoli avesse elaborato all'epoca per concludere in merito alla redditività del

conferimento di cui trattasi, attesta, nel caso di specie, l'esistenza di gravi difficoltà in ordine alla questione se tale conferimento non costituisse un aiuto concesso da uno Stato.